


STUDIO LEGALE DTD D'ISA DTD CIVILE - PENALE - AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - LAVORO		
SEDE DI NAPOLI	SEDE DI SORRENTO	SEDE DI SALERNO
Via M. Schipa 59 80122 Napoli (Na) Tel: +39 081 248 24 43 Fax: +39 081 240 47 61	Via Padre R. Giuliani 24 80067 Sorrento (Na) P.IVA: 06785481216 Tel: +39 081 877 48 42 Fax: +39 081 877 48 42 Cell: +39 339 85 31 464 E-Mail: info@studiodisa.it PEC: info@pec.studiodisa.it www.studiodisa.it	Corso G. Garibaldi 194 84122 Salerno (Sa) Tel: +39 089 258 04 38 Fax: +39 089 258 04 38

***In caso di infortunio il condominio è tenuto al risarcimento
(minore schiacciato dal portone)***

Il testo integrale



Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 giugno 2012 n. 10860¹

Così stabilito dalla Suprema Corte.

La Corte di Piazza Cavour ha affermato il seguente principio di diritto "la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode".

Sorrento, 3 luglio 2012.

Avv. Renato D'Isa

¹ Testo consultabile e scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/07/il-ritardo-sporadico-nel-pagare-gli-alimenti-non-costituisce-ritardo.html>